



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>NATOLA</u>	<u>LIVIO MICHELE</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CHIAMETTI</u>	<u>GUIDO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PAGLIARO</u>	<u>ELIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 677/12
depositato il 25/01/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TMB063I00816/2011 IVA-ALTRO 2002
contro: DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

proposto dal ricorrente:

BECTON DICKINSON ITALIA SPA CON UNICO AZIONISTA
L.R. GIUSEPPE BONFANTI
VIA DELLE AZALEE 19 20090 BUCCINASCO MI

difeso da:

DR. BOSCO LUCA
DR.SSA B. ROSSI, AVV. D. BLIEVE C/O STUDIO TRIBUTARIO E SOC
GALLERIA SAN FEDERICO, 54 10121 TORINO TO

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 677/12

UDIENZA DEL

01/10/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

314

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

1.1 OTT 2012

Il Segretario

Il Segretario

Dott.ssa Brana Tramacere

**R.G.R. 677/12**

Ricorso avverso **avviso di accertamento** n. TMB063I00816/2011, per l'anno 2002, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, con il quale veniva contestato l'utilizzo di **fatture emesse per operazioni inesistenti**, con conseguente accertamento di una maggiore IVA dovuta pari ad €. 754,00.=.

* * *

Con ricorso depositato tempestivamente, la società ricorrente BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A., esercente l'attività di distribuzione di apparecchiature medicali prodotte da società del gruppo, contestava integralmente l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato il 4 novembre 2011 e per il quale l'ufficio aveva ritenuto applicabile il dettato dell'art. 43, D.P.R. 600/73, modificato dall'art. 37, commi 24, 25 e 26, D.L. n. 223/2006, sul c.d. "**raddoppio dei termini**". Tale atto traeva origine dalla verifica fiscale effettuata da parte della Guardia di Finanza di Milano nei confronti di soggetti terzi, sulla base della segnalazione effettuata dalla Guardia di Finanza di Rovigo.

Quest'ultima aveva infatti rilevato un sistema di frode realizzato mediante l'emissione e l'utilizzo di **fatture per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti**, attestanti prestazioni di servizio in realtà mai eseguite.

Sulla base di tali indagini, la G.d.F. iniziava una verifica fiscale nei confronti della società "QL Qualità e Leadership S.r.l.", nel corso della quale emergeva il coinvolgimento, nel sistema fraudolento individuato, della ricorrente, quale destinataria delle fatture emesse per operazioni inesistenti da parte della QL.

Veniva, pertanto, redatto il relativo P.V.C., sulla base del quale veniva poi emesso l'accertamento *de quo*.

L'ufficio contestava infatti la fattura n. 15 che la contribuente aveva ricevuto dalla QL in data 22 aprile 2002, sulla base del fatto che le prestazioni oggetto della stessa erano state, a suo dire, eseguite dal dott. Mario Marchetti, docente presso la facoltà di Biochimica dell'Università di Bologna, soggetto che non risultava aver mai formalizzato alcun tipo di rapporto con la QL.

Per tali ragioni l'ufficio, ritenendo che la ricorrente avesse, in violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/72, illegittimamente operato la corrispondente detrazione IVA del 20% sull'imponibile della suddetta fattura n. 15, emessa dalla società QL, pari ad €. 3.770,00.= accertava per l'anno 2002,



a'sensi dell'art. 54 del D.P.R. 633/72, una maggiore IVA dovuta per complessivi € 754,00.=, ed irrogava altresì la sanzione di € 1.885,00.=.

La ricorrente, con ricorso depositato il 25 gennaio 2012, invocava l'annullamento dell'atto impugnato, eccependo *in primis* la nullità/illegittimità dell'atto fiscale per decadenza del potere impositivo, in quanto emesso in violazione dell'art. 43, D.P.R. 600/73 e dell'art. 37, commi 24 e 25 del D.L. n. 223/2006 (sul c.d. "raddoppio dei termini").

Sottolineava a tal proposito, parte ricorrente, che nei propri confronti non vi era stata alcuna denuncia penale, se non a seguito ed in conseguenza della stessa asserita violazione fiscale contestata per mezzo dello stesso avviso di accertamento. Non vi era infatti alcun riferimento ad alcuna violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 74/2000.

Osservava, di conseguenza, che alla data della notifica dell'avviso di accertamento (4 novembre 2011), i termini ordinari di decadenza dell'azione accertativi, previsti dal suddetto art. 43, erano definitivamente esauriti per gli anni 2002 e 2003.

Parte ricorrente eccepiva poi l'illegittimità/nullità dell'atto impositivo *de quo* perché affetto da vizio di carenza/insufficiente motivazione. Sottolineava che l'accertamento era basato esclusivamente sul già citato P.V.C., redatto e notificato non nei confronti della ricorrente bensì nei confronti di un soggetto terzo, la società QL Qualità e Leadership S.r.l.

A suo dire, pertanto, la mancanza di qualsiasi atto/documento relativo alla citata attività ispettiva e la mera allegazione della comunicazione della "segnalazione di iniziativa" emessa dal Comando della Guardia di Finanza, costituivano un vizio idoneo a determinare l'invalidità dell'atto impugnato.

Nel merito, la società, eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per infondatezza oggettiva della pretesa fiscale.

Contestava poi la carenza e l'illogicità di motivazione nell'atto impugnato, ritenendo assolutamente vere e reali le operazioni poste in essere e affermando di non avere avuto la benché minima conoscenza dell'ipotetica natura fraudolenta dell'attività condotta dalla propria controparte, QL S.r.l.

Ancora, eccepiva parte ricorrente che la ricostruzione effettuata dai verificatori e trasfusa poi "*per relationem*" nell'accertamento, si caratterizzava, da una parte per un totale travisamento dei fatti posti a base della stessa, e dall'altro lato, era del tutto sfornita di una qualsiasi prova circa il fatto che tramite l'operazione descritta la società si fosse resa "concorrente" in una frode fiscale o vi sia stata coinvolta.



Riteneva altresì di aver dimostrato con prove certe l'esistenza e la veridicità delle operazioni *de quibus*.

Spiegava infatti di essersi rivolta alla QL al fine di ricevere un servizio di consulenza per l'ottenimento di una specifica certificazione di laboratorio su un nuovo prodotto che la stessa ricorrente aveva intenzione di lanciare sul mercato.

La QL, a sua volta, aveva commissionato al Dipartimento di Biochimica dell'Università di Bologna, allora diretto dal Prof. Marchetti, con il quale aveva stipulato un apposito contratto di ricerca.

Parte ricorrente evidenziava che terminati i richiesti test di stabilità, la QL emetteva fattura, che veniva legittimamente, a suo dire, dedotta dalla ricorrente, e sulla quale veniva operata la detrazione dell'IVA pagata.

Infine, la società lamentava l'illegittimità dell'atto nella parte in cui recava l'irrogazione delle sanzioni, per sussistenza di cause di non punibilità.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

L'ufficio, con proprie controdeduzioni depositate il 2 marzo 2012, si costituiva in giudizio eccependo, in riferimento al c.d. "raddoppio dei termini", la legittimità dell'atto accertativi emesso.

Sottolineava che il D.L. n. 223/2006 era stato oggetto di varie interpretazioni.

La tesi dell'ufficio pertanto era condivisa da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito.

Riteneva dunque, l'AdE, che per l'applicazione di tali termini era sufficiente che vi fossero gli elementi per la sussistenza dell'obbligo di denuncia, mentre a suo dire, non era necessario l'accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.

Evidenziava che, nel caso di specie, aveva accertato per l'anno 2003 la sussistenza degli elementi che avevano configurato la fattispecie di reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

In riferimento all'eccepta carenza di motivazione, l'ufficio ribadiva l'assoluta legittimità dell'accertamento effettuato *per relationem*, così come stabilito da pacifico orientamento giurisprudenziale.

Anche nel merito, l'Agenzia ribadiva la bontà del proprio operato, basato sulle verifiche fiscali della G.d.F. nei confronti di diverse società, dalle quali era emerso un sistema di frode realizzato mediante emissione ed utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti.



Infine, l'ufficio si opponeva alla richiesta della società riguardo la non applicabilità delle sanzioni per sussistenza di cause di non punibilità, in quanto, a suo dire, nel caso di specie le norme non erano connotate da alcuna complessità e/o da alcuna scarsa intelleggibilità, né presentavano elementi contraddittori e contrastanti con altre norme.

Per tali motivi l'ufficio chiedeva il rigetto del ricorso di controparte e la conferma della legittimità del provvedimento impugnato.

Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed eccezioni.

* * *

La Sezione giudicante così decide.

Rileva questo Giudice il fatto che l'ufficio non ha rispettato il contenuto della sent. 247/2011 della Corte Costituzionale.

Secondo tale sentenza il Giudice tributario chiamato a decidere della controversia, non solo deve vagliare in modo del tutto autonomo la sussistenza dei fatti da cui dovrebbe scaturire l'obbligo di denuncia, ma deve avere altresì l'onere di valutare che i verificatori abbiano provveduto ad inoltrare tempestivamente la denuncia di reato alla competente Procura della Repubblica.

In buona sostanza, il Giudice tributario deve essere posto nella condizione di poter vagliare compiutamente che sussistano tutti i presupposti di legge per poter usufruire del termine di "allungamento".

Ricorda questo Consesso giudicante che secondo la sentenza sopra citata, emessa dal Giudice della legge, valgono le regole della "prognosi postuma", con la conseguenza che, ai fini della pronuncia in merito alla legittimità dell'operato dell'ufficio, occorre necessariamente la produzione in giudizio della denuncia.

Senza questi elementi questo Giudice non è in grado di effettuare il confronto inteso ad accertare la corrispondenza (senza questo toccare il contenuto del reato) così come richiesto dai Giudici della legge, sent. n° 231 del 24 settembre 2011, Sez. 40° C.T.P. Milano e sent. n° 372 del 12 dicembre 2011, Sez. 3° C.T.P. Milano.

Per la verifica della prognosi postuma, il quadro dell'ufficio non è completo, in quanto non è stato possibile effettuare un riscontro dei presupposti di denuncia penale. Infatti nessun elemento di prova è stato allegato da parte dell'A.F..

Non è stato dato di sapere a questo Giudice, sulla base della documentazione agli atti, se la denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente sia stata effettivamente perfezionata sulla base del reato "ab origine" accertata in sede amministrativa.



Poiché nessuna denuncia ai fini penali, a' sensi dell'art. 331 c.p.p., è stata allegata al fascicolo, non sussistono i presupposti per l'operare il raddoppio dei termini.

Alla stregua di ciò, l'avviso di accertamento è nullo perché notificato oltre i termini di legge. Tenuto conto della peculiarità del caso, le spese di lite trovano totale compensazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate.

Milano, 1 ottobre 2012

Il Giudice Tributario rel. est.
dott. Guido Chiametti

Il Presidente
avv. Livio Natola